

del 22 giugno 2024

Alle istanze di accesso attinenti i rapporti di lavoro occorre fornire precisi e puntuali riscontri



Premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice della Privacy, alle istanze di accesso occorre sempre fornire un preciso e puntuale riscontro essendo sanzionabile il comportamento di chi non provvede a rendere noti i motivi della mancata consegna della documentazione ulteriore, pur essendo stata oggetto di

specifiche richieste.

Il principio è enunciato nel provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila Euro nei confronti di una banca, in relazione all'accoglimento di un reclamo presentato da una ex dipendente che rappresentava di aver ricevuto un riscontro non idoneo a una richiesta di accesso agli atti formulata con riferimento a un procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione a suo carico.

L'istanza, in particolare, era volta ad ottenere *"l'accesso ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, una copia degli stessi e segnatamente ai dati racchiusi nel fascicolo del procedimento disciplinare (...) per conoscere, in maniera precisa e puntuale, tutte le informazioni che la riguardano (dati valutativi e non) aventi ad oggetto i fatti e i comportamenti (...) confluiti nella sanzione disciplinare irrogata dalla Banca"*.

A fronte di tale specifica richiesta, la reclamante lamentava che il riscontro fornito dalla Banca non fosse idoneo, in quanto consistente in una *"comunicazione ed elencazione, peraltro non completa, della sola corrispondenza intercorsa tra le parti relativa al suindicato procedimento disciplinare"*, mancando delle ulteriori informazioni in base alle quali le era stata irrogata la sanzione disciplinare.

In relazione al reclamo l'Ufficio, dopo aver invitato la Banca a fornire osservazioni in merito a quanto rappresentato e a chiarire se tutti i dati contenuti nel fascicolo personale della reclamante, e in particolare gli atti relativi al procedimento disciplinare, fossero stati già comunicati all'istante e, in caso negativo, a fornirne copia, apriva il procedimento e disponeva formale istruttoria.

All'esito dell'esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento emergeva che la Banca, a fronte dell'istanza di esercizio dei diritti formulata dalla reclamante, aveva fornito un riscontro parziale e, solo a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità, aveva consegnato l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo personale della reclamante.

La parzialità del riscontro era riconosciuta dalla Banca la quale affermava di aver omesso l'ostensione di informazioni riservate di un correntista (fratello della reclamante) e utilizzate dalla reclamante nell'ambito di un procedimento giudiziario, per le implicazioni che ne sarebbero derivate al diritto di difesa e alla tutela della riservatezza del terzo.

Al riguardo, il garante osserva come non risultasse che tali motivi fossero stati resi noti alla reclamante, a cui era stata solo omessa la documentazione integrativa richiesta e segnalato *"il difetto di interesse all'accesso sia perché il rapporto di lavoro è cessato nel lontano 2014 sia perché la sanzione disciplinare emessa (...) non è stata impugnata nei termini"*.

Alla luce di quanto sopra, la condotta della Banca era ritenuta non conforme alla disposizione dell'art. 12, par. 4, del Regolamento, non avendo provveduto a rendere noti i motivi della mancata consegna della documentazione ulteriore, pur essendo stata oggetto di specifiche richieste.

Di estremo interesse appaiono le osservazioni del Garante formulate in punto diritto nel provvedimento in esame.

In via generale, l'Autorità considera che il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato di avere il controllo sui dati personali che lo riguardano e, in particolare, di *"essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità"*; tuttavia, ciò non comporta che tale diritto debba essere negato o limitato quando alla base della richiesta vi sia il perseguimento di un obiettivo diverso.

Infatti, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 12 e 15 del Regolamento non risulta la necessità per gli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né risulta riconosciuta al titolare del trattamento la possibilità di chiedere i motivi della richiesta.

Tale interpretazione è stata chiarita anche dall'European Data Protection Board (EDPB) mediante l'approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso, in particolare, nel punto 2.1 in cui si legge che *"i titolari del trattamento non"*

dovrebbero valutare “perché” l’interessato richiede l’accesso, ma solo “cosa” richiede l’interessato (cfr. sezione 3 sull’analisi della richiesta) e se detengono dati personali relativi a tale persona”. Pertanto, ad esempio, il titolare del trattamento non dovrebbe negare l’accesso sulla base del sospetto che i dati richiesti possano essere utilizzati dall’interessato per difendersi in giudizio in caso di licenziamento o di controversia commerciale con il responsabile del trattamento. Si tratta di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea (sentenza C307/22).

In definitiva, posto che la richiesta della reclamante di accedere a tutti i dati e alle informazioni facenti parte del suo fascicolo personale e sottese al procedimento disciplinare che la riguarda è lecita, il Garante rileva che la sua evasione non poteva essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni o al perseguimento di particolari obiettivi, tra l’altro non previsti dal legislatore.

La pronuncia della Cassazione civile, richiamata dalla parte nelle proprie memorie difensive, secondo cui il datore di lavoro non è obbligato a mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale riferita ai fatti alla base di un procedimento disciplinare, attiene a una situazione differente e non comparabile con quella in esame. Tale pronuncia, infatti, si riferisce alla particolare situazione in cui la richiesta è avanzata dal lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970.

Diversamente, osserva il Garante nel provvedimento che ci occupa, la giurisprudenza di merito ha in diverse occasioni ribadito che il diritto di accesso deriva, oltre che dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dal “rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., come del resto è confermato dal fatto che, da tempo, la contrattazione collettiva del settore in oggetto prevede che l’azienda datrice di lavoro debba conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall’ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all’attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale” (Corte di Cass. 7 aprile 2016, n. 6775).

Coerentemente con questa impostazione, l’Autorità, nei propri provvedimenti, ha spesso richiamato i titolari del trattamento a dare riscontro alle istanze provenienti dagli interessati in relazione alle richieste attinenti al rapporto di lavoro e, quindi, relative a dati e informazioni contenute nel fascicolo personale, anche quando si tratta di informazioni sottese a procedimenti disciplinari (da ultimo si veda il provvedimento n. 290 del 06/07/2023, doc. web n. 9927300).

Infine, con riferimento al formato con cui i dati devono essere resi disponibili all’istante e, cioè, se sia sufficiente fornire i dati e non anche i documenti in cui gli stessi sono presenti, il provvedimento afferma che, ai sensi dell’art. 12, del Regolamento “Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”.

Tale norma, correttamente interpretata, attribuisce al titolare del trattamento, nell’ambito del principio di accountability, il compito di individuare la forma più completa e soddisfacente con cui riscontrare le istanze di accesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 sopra richiamato.

Anche in tal caso, il Garante richiama i chiarimenti resi dall’European Data Protection Board (EDPB) nelle Linee Guida sul diritto di accesso laddove, rispetto a tale particolare questione, si precisa che “L’obbligo di fornire una copia non va inteso come un diritto supplementare dell’interessato, ma come modalità di accesso ai dati” e che, dunque, “non mira ad ampliare la portata del diritto di accesso: si riferisce (solo) a una copia dei dati personali oggetto di trattamento, non necessariamente a una riproduzione dei documenti originali” (sezione 2, punto 23, delle Linee Guida).

Per cui, “fare una sorta di compilazione e/o estrazione dei dati in modo da rendere le informazioni facili da comprendere potrebbe, in alcuni casi, essere un modo per soddisfare questi requisiti. In altri casi le informazioni sono meglio comprese fornendo una copia dell’effettivo documento contenente i dati personali. Pertanto, la forma più adatta deve essere decisa caso per caso” (punto 153 delle Linee Guida), e rispetto al caso in esame, la consegna della documentazione contenente i dati personali della reclamante sottesa al procedimento disciplinare costituiva l’unica modalità idonea a consentire l’accesso secondo i richiamati principi di correttezza e trasparenza.

Trasferimenti personale del ruolo ordinario e tecnico degli agenti e assistenti della Polizia di Stato

La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha trasmesso la tabella dei trasferimenti, del personale del ruolo ordinario e tecnico degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che avranno decorrenza 1°luglio 2024. Come noto, la procedura di mobilità sarà completata con le assegnazioni degli agenti in prova al termine del 225° corso di formazione, prevista per il 24 giugno p.v.

Le Pubbliche amministrazioni non possono affidare incarichi di consulenza ai pensionati

Il principio è stato ribadito dalla Corte dei conti del Lazio, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza già applicata negli ultimi anni, in una delibera in cui si rafforza il principio per il quale il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

La delibera della Corte dei conti riscontra un parere richiesto da una amministrazione comunale che domandava se fosse possibile o meno conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso, al responsabile finanziario

del servizio tributi dell'Ente, collocato in pensione, e se la prestazione si potesse considerare solamente come una semplice condivisione dell'esperienza maturata dall'ex funzionario e non come una consulenza.

La Corte dei Conti, nella sua risposta, ha richiamato il Decreto legislativo n.95 del 6 luglio 2012, che all'articolo 5 impone il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nelle amministrazioni dello Stato, nelle Regioni, nelle Province nei Comuni e nelle Autorità indipendenti, come la Consob, in generale tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego e quelle rientranti nel conto economico consolidato della Pa dell'Istat.

Lo scopo che ispira la normativa è quello di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione italiana in cui lavorano, secondo i dati Istat, circa 100mila pensionati, dei quali 80mila soltanto nell'Istruzione e nella Sanità.

Peraltro, secondo l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, quattro dipendenti pubblici su dieci in età da lavoro, hanno un'età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre il 16 per cento è un over 60.

Secondo quanto affermato dai giudici contabili, sulla base della legge, chi riceve un assegno di pensione nella Pa può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

“La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavano a contrario, rispetto al dettato normativo” si legge nella delibera della Corte dei conti, che in altre pronunce recenti, come anche due circolari risalenti al 2014 e al 2025, ha circoscritto il divieto ritenendo che non possa estendersi ad esempio ad “attività di mera condivisione” come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.

I giudici hanno ricordato, infine, di fare riferimento in ogni caso all'oggetto dell'incarico per valutare se rientri o meno nel divieto. Sono esclusi dall'applicazione di questa norma, ad esempio, incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza relativi a progetti del Pnrr gestiti da Pa, come Regioni ed enti locali

FESI 2023: pagamento a luglio

Il decreto di ripartizione delle somme relative agli istituti del FESI 2023 è stato validato. Il pagamento agli aventi diritto avverrà nel prossimo mese di luglio.

Prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari – Bando INPS

È stato pubblicato il bando di concorso screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari 2024 per l'assegnazione di contributi a copertura totale o parziale dei costi di effettuazione presso strutture convenzionate o centri di propria fiducia, in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in servizio e in stato di inattività.

Il bando rientra nell'ambito delle prestazioni e dei servizi di welfare finanziati dal Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici iscritti al predetto Fondo. L'INPS, in considerazione del positivo riscontro registrato nella fase di sperimentazione delle prestazioni di screening oncologico e di screening cardiologico, ha deciso di istituire questa nuova prestazione *denominata “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari”*, predisponendo un unico Bando, in considerazione dell'omogeneità dell'oggetto, pur relativo a differenti patologie.

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo a copertura dei costi di effettuazione di screening sanitari per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari, riservato a soggetti nati tra il 01/01/1957 e il 31/12/1984.

Verificata la funzionalità del modello adottato per lo svolgimento degli screening offerti con i precedenti concorsi, la procedura sarà analoga e prevede, per la richiesta delle prestazioni, una semplice manifestazione di volontà da parte dell'iscritto.

Il bando (<https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.05.screening-patologie-oncologiche-il-bando-per-il-2024.html>), prevede il conferimento annuale di n. 60.000 voucher a titolo di contributo per i costi di effettuazione di screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiologiche.

Il numero dei voucher potrà essere eventualmente elevato entro il limite della spesa determinata.

È consentito presentare domanda sia per lo *screening* cardiologico sia per quello oncologico, ma, nell'ambito di quest'ultimo, scegliendo solo una tipologia di prevenzione (tumori dell'apparato genitale maschile/femminile oppure tumori della pelle).

Il voucher è spendibile presso qualsiasi struttura convenzionata. Al ricorrere della condizione descritta al punto b dell'art. 8, le prestazioni potranno essere eseguite presso qualsiasi centro di fiducia che assicuri ai beneficiari i protocolli di screening di cui alle seguenti tabelle:

Le domande verranno definite in ordine cronologico di presentazione entro il limite e fino all'esaurimento delle risorse presenti nel bilancio per la prestazione.

SIULP Trento: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Trento ha eletto il collega Antonello PARADISO nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Luca FERRARI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Titoli di Stato e Buoni Postali fruttiferi esclusi dall'ISEE

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di escludere dall'ISEE i Titoli di Stato e i Buoni Postali fruttiferi.

La Manovra 2024 ha introdotto l'esclusione dei titoli di Stato e dei buoni fruttiferi postali fino a un valore di 50.000 euro dal calcolo dell'ISEE. Tuttavia, l'applicazione della norma è subordinata all'approvazione del nuovo Regolamento ISEE, ragion per cui ad oggi tutti i rapporti finanziari debbono essere inclusi nella DSU per il calcolo dell'ISEE.

Infatti, l'INPS ha chiarito che, fino a quando non verrà approvata la revisione del regolamento, la normativa vigente rimane inalterata, obbligando i contribuenti a dichiarare anche i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio.

Ma a che punto è il procedimento di emanazione del regolamento? Il 9 maggio scorso, il Garante Privacy ha espresso il proprio parere sullo schema di CPCM attuativo della misura, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il Garante ha evidenziato l'importanza di tutelare adeguatamente i dati personali dei cittadini coinvolti con la previsione di garanzie sulla trasparenza nel trattamento dei dati e la protezione contro eventuali abusi.

Dopo il parere positivo del Garante, dunque, si avvicina l'entrata in vigore della tanto attesa misura. Il prossimo step è, infatti, la pubblicazione del provvedimento affinché possa divenire applicabile la misura.

L'ultimo passaggio necessario, in realtà, sarà il recepimento da parte dell'INPS dell'agevolazione. Solo a quel punto, per i contribuenti che detengono i titoli coperti da garanzia di Stato, sarà necessario richiedere un nuovo ISEE con l'esclusione dei prodotti dal calcolo, operazione non automatica e pertanto fruibile previa nuova presentazione della DSU anche per chi ha già provveduto in precedenza.

Con l'emanazione del nuovo regolamento, l'ISEE di molte famiglie subirà un alleggerimento che comporterà l'accesso a una maggiore quantità di benefici e agevolazioni che dipendono da tale indicatore.

Concorso interno titoli ed esame - 411 Vice Ispettori - Pubblicazione criteri di valutazione titoli

La DAGEP ha comunicato che sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/121 del 13 giugno 2024 sono pubblicati i criteri di valutazione dei titoli relativi al concorso in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del relativo bando.

Ad ogni buon fine, è stato precisato che il suddetto Bollettino ufficiale sarà disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito della rete internet <https://dv.poliziadistato.it>

Acconto IMU ed esenzioni 2024

A beneficio dei lettori che ce lo chiedono ricordiamo che il 17 giugno 2024 è scaduta la prima rata, in acconto, dell'IMU, l'imposta sugli immobili introdotta nel 2012 e riformulata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 739-783, legge n. 160/2019). Come noto, il saldo è previsto a dicembre.

L'imposta è dovuta in ragione del possesso immobili e terreni e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, con alcune eccezioni specifiche.

Sono tenuti al pagamento dell'IMU:

- il proprietario o il titolare di un altro diritto reale minore (es. usufruttuario, titolare del diritto di superficie, titolare del diritto d'uso e di abitazione) di un immobile;

- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio;

- il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;

- il concessionario di aree demaniali;

- l'amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, come portinerie e parti comuni dell'edificio.

L'IMU è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

In Friuli-Venezia Giulia, invece dell'IMU, si applicano l'IMIS e, dal 1° gennaio 2023, l'ILIA (art. 1, commi 834 e 835, legge n. 197/2022). Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, invece, si applicano l'IMIS e l'IMI.

Sono previsti casi di esenzione dall'imposta. Questi sono:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, non di lusso e assimilati (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) e le relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7). Questo significa che se ho un'abitazione principale A2 (casa), un C2 (deposito) e un C6 (garage) allora non pagherò IMU su nessuno dei tre. Se invece ho abitazione e due garage con la stessa categoria catastale (ad es. C6) dovrò pagare l'imposta su uno dei due garage.

- gli immobili occupati abusivamente, dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'imposta a condizione che sia stata presentata una denuncia all'Autorità giudiziaria o sia stata iniziata un'azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva. È necessaria anche una comunicazione al Comune.

- gli immobili delle cooperative edilizie o casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9 che includono stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, ecc.
gli immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali.

gli immobili ad uso culturale e di culto destinati esclusivamente all'esercizio del culto, compresi quelli di proprietà della Santa Sede.

i fabbricati rurali strumentali.

gli immobili posseduti dallo Stato, Comuni, Regioni, Province, Comunità e enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

gli immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, invece, i casi in cui non si paga l'IMU sono:

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

Terreni agricoli ubicati nelle isole minori.

Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile.

Terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate.

A partire dal 1° gennaio 2024, in caso di esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili perché occupati abusivamente, è obbligatorio presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

Esistono delle soglie minime sotto le quali il tributo non è dovuto. Nel 2024, questa soglia è stabilita per legge o può essere definita dal tuo Comune di residenza.

Se il Comune non ha emesso una delibera specifica, l'importo minimo dell'IMU è fissato per legge a 12 euro. Questo significa che, se l'importo totale dell'IMU dovuta per l'intero anno 2024 è inferiore a questa cifra, il tributo non è dovuto.

L'importo minimo deve essere considerato sull'intero ammontare dell'IMU dovuta per l'anno, non sulla singola rata. Ad esempio, se il totale dell'IMU per il 2024 è inferiore a 12 euro, non dovrai effettuare alcun pagamento.

Se invece l'importo annuale è superiore ai 12 euro, ma l'acconto è inferiore a tale soglia, è possibile pagare tutto direttamente in fase di saldo.

Ad esempio, se l'IMU annuale è di 20 euro. L'acconto sarebbe di 10 euro, inferiore all'importo minimo. In questo caso verserò tutti i 20 euro entro il 16 dicembre in un'unica rata.

L'IMU si paga per unità di euro. Quindi nel caso in cui il calcolo dia un numero decimale bisogna arrotondare per difetto nel caso in cui sia inferiore o uguale a 49 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso nel caso in cui sia superiore o uguale a 50 centesimi.

Ad esempio, se dal calcolo dell'IMU risulta un importo a debito di 109,48 euro, allora l'importo da pagare sarà di 109 euro. Se invece ho 109,60 euro, l'importo da pagare è di 110 euro.

Secondo l'articolo 1, comma 762 della Legge 160/2019, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato in due rate di pari importo:

acconto IMU: 17 giugno 2024 (il 16 giugno cade di domenica);

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio: 16 dicembre 2024;

saldo, sulla prima rata, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell'anno corrente, o, in mancanza, sulla base degli atti adottati per l'anno precedente.

Poiché molti comuni non hanno ancora deliberato le nuove aliquote, l'acconto IMU si calcola in genere con le aliquote dell'anno precedente, quindi del 2023, ma prendendo come periodo riferimento il possesso dei primi sei mesi del 2024.

A dicembre si avrà l'elenco completo delle aliquote, quindi si potrà fare il calcolo definitivo di quanto dovuto per il 2024 e in fase di saldo IMU si andrà a scomputare la parte pagata con l'acconto al 17 giugno.

Per ogni pagamento dell'IMU, è necessario inserire il codice tributo appropriato nel modello F24. Questo permette di identificare correttamente la tipologia di immobile, il comune, e la tipologia del versamento .

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 25/2024 del 22 Giugno 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123